

ORARIO DI LAVORO

2.7.A Sezione Specifica “SP1” (trasporto passeggeri veloce)

.....

A.5 Lavoro notturno

Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5, il **numero massimo di servizi notturni programmabili è fissato in:**

.....

B.5 Lavoro notturno

idem

.....

C.5 Lavoro notturno

idem

.....

D.5 Lavoro notturno

idem

.....

2.7.C Sezione Specifica “SP3” (trasporto passeggeri)

.....

C.4 Servizio di condotta

a) :

- 6 ore di condotta continuativa, MEC2;
- 4 ore e 30 minuti di condotta continuativa, MEC1 oppure MEC4;
- 6 ore di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4. **Qualora il servizio di condotta interessi la fascia oraria 1.00-5.00 deve essere garantito il rientro in residenza;**

b) a livello di contrattazione aziendale, :

-;
- l'elevazione fino a **6 ore e 30 minuti** del limite massimo per la programmazione della condotta effettiva di cui al 3° alinea della precedente lettera a).

2.7.D Sezione Specifica “SM” (trasporto merci)

Moduli di equipaggio

Il modulo di equipaggio MEC3 di cui al 4° alinea della lettera d) del precedente punto 2.1, composto da un solo agente PDM e da un agente PPT in cabina di guida, può operare solo su linee attrezzate con SCMT o SSC e con mezzi di trazione attrezzati con SCMT o SSC e GSM/GSM-R.

D.1 Lavoro giornaliero

a) la durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:

.....

2.7.H Sezione Specifica “SNT” (navi traghetto)

.....

H.3 Per il personale marittimo di cui al precedente punto 2.7.H.2, la durata minima del riposo giornaliero **non può essere inferiore a 7 ore e 30 minuti consecutivi**, ferma restando la media di almeno 11 ore nell’arco del mese.

LAVORO STRAORDINARIO

.....

3.1 Nel caso delle prestazioni di cui alle lettere a), c) e d) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, è considerato lavoro straordinario quello eccedente il periodo di lavoro giornaliero programmato definito all’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ovvero le prestazioni rese in giornate **di riposo** lavorate e non recuperate. Tale lavoro straordinario è retribuito mensilmente con le maggiorazioni orarie previste all’art. 69 (*Compenso per lavoro straordinario*) del presente CCNL.

.....

5. **I limiti massimi delle prestazioni straordinarie, oltre ai casi eccezionali di cui al precedente punto 2, sono fissati in 250 ore annue e 80 ore trimestrali.**

GIORNI FESTIVI

1.1 Agli effetti del presente contratto si considera riposo settimanale la domenica. Nell’articolazione dei turni tale riposo può essere **programmato** in un diverso giorno della settimana.

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 45 - PASTI AZIENDALI

1. Per le articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 del precedente art. 22, il lavoratore fruirà del pasto aziendale per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente resa nella fascia oraria 5.00-24.00, purché la prestazione programmata nella fascia oraria 5.00-24.00 abbia una durata complessiva superiore alle 6 ore.
2. Per le articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero di cui alla lettera a) del punto 1.6 del precedente art. 22 (turni in 3^a), il lavoratore fruirà del pasto aziendale qualora la prestazione giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente resa sia superiore alle 6 ore.
3. Per il personale mobile di cui alla lettera b) del punto 1.6 del precedente art. 22, il lavoratore fruirà del pasto aziendale per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente resa nella fascia oraria 5.00-24.00, purché la prestazione programmata nella fascia oraria 5.00-24.00 abbia una durata complessiva superiore alle 6 ore calcolate, in caso di ritardo, con riferimento all’ora reale di arrivo del treno.

Per il personale di macchina (PDM), di bordo (PDB) e **polifunzionale (PPT)**, le prestazioni di sola andata o di solo ritorno, tra le quali sia compreso un riposo giornaliero fuori residenza, sono da considerare ciascuna come prestazione giornaliera ai fini dell’applicazione del precedente capoverso. Nei confronti di tale personale, nel caso di servizi con riposo fuori residenza che prevedano il servizio di ritorno con inizio dopo le ore 22.00, è comunque ammessa la fruizione del pasto con riferimento a tale ultima prestazione, nella fascia oraria 18.00-22.00.

4. Le assenze dal servizio a qualunque titolo per frazioni di giornata (1/2 giornata di ferie, permessi orari a qualunque titolo, flessibilità di orario in ingresso o in uscita) vanno detratte dalla durata della prestazione giornaliera ordinaria programmata ai fini del computo della durata complessiva come indicata **ai precedenti punti**.
5. La fruizione del pasto, che dovrà avvenire, nelle mense aziendali o negli esercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale, dovrà essere programmata dall’azienda di norma nelle fasce orarie 11.00-15.00 o 18.00-22.00.

Nel caso in cui il lavoratore effettui la propria prestazione giornaliera in impianti sprovvisti di mensa aziendale o di esercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale verrà riconosciuto un ticket restaurant il cui valore nominale sarà definito a livello aziendale.

Per il personale di macchina (PDM), di bordo (PDB) e **polifunzionale (PPT)** che, per effetto del ritardo del treno, non possa fruire del pasto aziendale come previsto al precedente primo capoverso, le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.

- 6. Per il restante personale mobile, a livello di contrattazione aziendale potranno essere definite diverse modalità per la fruizione del pasto.**